



Sentenza. n. 33/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del 10 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37095** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nata a XXX il XXX (c.f. XXX), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco L. de Cesare presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Dalmazia, n.179, sc. B

contro:

-l'**INPS**, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani, n. 108

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 10 dicembre 2024, l'avv. de Cesare per la ricorrente e l'avv. De Leonardis per l'INPS

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con il ricorso in epigrafe, depositato in segreteria in data 24 maggio 2022, ritualmente notificato all'INPS, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, la sig.ra XXX, *ut supra* rappresentata e difesa, titolare del trattamento di quiescenza ordinario di vecchiaia relativo alla "Gestione dei dipendenti pubblici", ha riassunto innanzi a questa Corte dei conti il giudizio già promosso dinanzi al Tribunale di Bari - Giudice del Lavoro e definito con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di questione relativa

ad una pensione pubblica appartenente alla cognizione della Corte dei conti (cfr. sent. n.1381/2022, pubblicata il 10 maggio 2022, in atti).

2.- La ricorrente ha impugnato la nota INPS datata 18 novembre 2020, avente ad oggetto: *“Verifiche reddituali-applicazioni delle risultanze. Recupero delle somme percepite e non dovute per la somma aggiuntiva (cd. quattordicesima mensilità)”*, con cui era stato accertato un indebito di € 259,36 scaturito dalla liquidazione, nel corso del 2018, della *“...somma aggiuntiva...”* di cui all’art. 5, commi da 1 a 4 della Legge 3 agosto 2007, n. 127, in misura superiore rispetto a quella spettante *“...sulla base delle sue dichiarazioni reddituali...relativi al 2017 diversi da quelli da pensione che ammontano a 1.106,00...nonché quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi all’anno 2018 che ammontano ad € 12.647,57...”*.

Con la medesima comunicazione l’INPS ha stabilito che procederà al recupero dell’accertato indebito direttamente sulla pensione a decorrere dalla rata di gennaio 2021, in due rate mensili di € 129,68.

A fondamento del gravame, la ricorrente, dopo aver illustrato in sintesi l’istituto della cd. quattordicesima e le condizioni di legge per poterne fruire, evidenzia: (i) che ha proposto rituale ricorso amministrativo attestando un reddito 2017 differente da quello indicato dall’INPS e inferiore al tetto massimo di legge; (ii) che ha detenuto nell’anno 2018 il reddito di € 12.171 e dunque, *“...assolutamente inferiore al limite di legge...”*; (iii) che nell’anno 2017 ha detenuto il reddito di € 12.648; (iv) che non sussiste dolo nella condotta tenuta.

Conclusivamente la sig. XXX chiede l’annullamento del credito vantato dall’INPS nei suoi confronti e la ripetizione delle somme trattenute a tale titolo.

3.- Con memoria depositata il 24 febbraio 2023, si è costituito l’INPS chiedendo il rigetto del ricorso con varie argomentazioni di cui si dirà in parte motiva, nei limiti in cui ciò si riterrà necessario ai fini del decidere.

4.- Venuto il giudizio in discussione, una prima volta all’udienza del 7 marzo 2023 è stato disposto un rinvio della trattazione della causa alla successiva udienza del 24 ottobre 2023, affinché fosse versata in atti la documentazione reddituale della ricorrente riferita all’anno

2018.

Alle udienze del 24 ottobre 2023 e del 16 aprile 2024 è stato ordinato all'INPS di fornire chiarimenti relativamente all'applicazione della cd "clausola di salvaguardia" di cui alla vigente normativa, nonché al calcolo utilizzato ai fini della quantificazione dell'indebito accertato, con particolare riferimento all'individuazione e quantificazione dei cd. "redditi influenti", stante la contestazione della ricorrente circa l'erronea inclusione in tale calcolo, anche, dei redditi rinvenienti dall'abitazione principale.

Alla successiva udienza del 10 dicembre 2024, all'esito della discussione orale nel corso della quale l'avv. De Leonardis per l'INPS e l'avv. de Cesare per la ricorrente si sono soffermati, anche, sugli ulteriori elementi emersi nel corso del processo a seguito dell'esecuzione delle suindicate ordinanze istruttorie, oltre che insistere per le rispettive posizioni difensive, il giudizio è stato definito come da dispositivo letto nella stessa udienza, quale di seguito trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1.- Il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.
- 2.- L'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ha previsto a decorrere dall'anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva - determinata con le modalità previste nell'allegata Tabella A - in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da Enti pubblici di previdenza obbligatoria. Detta somma aggiuntiva, denominata quattordicesima, viene concessa a condizione che il pensionato possieda un reddito complessivo non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. I commi 1 e 2 della sopra citata normativa sono stati rispettivamente modificati e sostituiti dall'art. 1, comma 187, lett. b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017,

prevedendo che la cd. quattordicesima venga corrisposta, in misure diverse, anche a quei pensionati il cui reddito complessivo personale sia compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo.

Ai fini della quantificazione dei redditi effettuata dall'INPS, occorre precisare che la modalità di calcolo è disposta dall'art. 35 comma 8 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 107, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 2009, n. 14, che così dispone: “...*Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni...*” (vale a dire, per queste ultime, quelli derivanti da pensione).

3.- Nel caso in esame, la ricorrente avendo maturato un'anzianità contributiva pari a 26 anni, mesi 1 e giorni 20 ha presentato in data 11 luglio 2018 domanda di “ricostruzione reddituale” per ottenere la quattordicesima mensilità per l'anno 2018 dichiarando per l'anno 2017, anche, i redditi da fabbricati rilevanti “B2 - Altri immobili (TERRENI E FABBRICATI)” pari ad € 790,00 i quali vanno sommati, per quanto sopra detto, ai fini della verifica del “reddito influente complessivo”, al reddito di lavoro dipendente (di pensione) del 2018 pari ad € 12.647,57, giungendo all'importo complessivo di € 13.437,57.

Sulla scorta di tali dati, l'INPS ha corrisposto alla sig. ra XXX (nel dicembre 2018) a titolo di quattordicesima mensilità, “in via provvisoria”, l'importo aggiuntivo di € 259,36, calcolato tenendo in considerazione il cd. “limite reddituale con salvaguardia” (art. 5, comma 2 cit.) che, per l'anno di riferimento, era fissato ad € 13.696,92.

Tuttavia, a seguito dell'acquisizione dei dati reddituali definitivi (cfr. Mod. 730 - Redditi 2017) relativi ai “redditi diversi per l'anno 2017” da prendere in considerazione ai fini che ne occupano, è stato verificato che questi ammontavano ad € 1.106 (e non

ad € 790,00 come dichiarato dalla ricorrente nella domanda inoltrata all'INPS), comportando, conseguentemente, un incremento del "reddito influente complessivo" che è passato da € 13.437,57 a complessivi € 13.753,57 (12.647,57+1.106), superando quindi, la cd. soglia di salvaguardia di € 13.696,92 che aveva consentito, in via provvisoria, la liquidazione della cd. quattordicesima a favore della XXX, nella misura di € 259,36.

4.- Si rivelano, pertanto, del tutto infondate le considerazioni della ricorrente volte a contestare l'accertamento dell'indebito di € 259,36, operato dall'INPS, essendo comprovato che nel "reddito diverso", utilizzato dall'Istituto previdenziale per il calcolo del "reddito influente complessivo", non si è tenuto conto del reddito derivante dalla "abitazione principale e pertinenze" (pari a € 383,00), ma soltanto di quello fondiario pari, come detto, ad € 1.106; né, tantomeno, risulta corretto il dato reddituale riportato nell'atto introduttivo del giudizio di € 12.171 relativo all'anno 2018, piuttosto che quello corretto di € 12.648 (cfr. pag. 10 del ricorso).

Infine, è appena il caso di rilevare che l'accertamento effettuato dall'INPS è tempestivo essendo avvenuto nel mese di novembre 2020, a fronte di verifiche attivate sui redditi riferiti agli anni 2017 e 2018, dovendosi, quindi, escludere che in capo alla ricorrente si fosse consolidato l'affidamento sulla percezione della suddetta "somma aggiuntiva" la quale, tra l'altro, come chiarito dall'INPS, era stata erogata soltanto in via provvisoria non essendo ancora operativa la procedura di controllo della situazione reddituale utile per potervi accedere; in disparte ogni considerazione sulla tenuità dell'indebito e, conseguentemente, dell'inconfigurabilità dello stesso quale somma destinata al soddisfacimento dei bisogni essenziali propri e della propria famiglia (cfr. Corte dei conti, SS.RR. sent. n. 1/99/QM, sent. n. 7/2007/QM e sent. n. 7/2011/QM).

5- Alla luce delle suindicate considerazioni, l'indebito di € 259,36 è da ritenersi ripetibile e conseguentemente l'avanzata domanda volta ad ottenere una pronuncia di irripetibilità dello stesso, va rigettata in quanto destituita da giuridico fondamento.

6.- Le spese di lite sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'INPS delle spese che si liquidano equitativamente in € 100,00 come per legge.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 10 dicembre 2024.

Il Giudice

(Rossana De Corato)

Firmata digitalmente

Depositata in Segreteria il 14/02/2025

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)

Firmata digitalmente